

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 11 del 31/01/2014

[E-commerce: cosa fare per poter vendere on-line](#)

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA *“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa

Adempimenti

E-commerce: cosa fare per poter vendere on-line

Tra i pochi **settori in controtendenza** rispetto alla generale crisi economica che ha contraddistinto gli ultimi anni è sicuramente da segnalare quello dell'**e-commerce**. Le vendite *on-line* in Italia nel corso del 2012, infatti, hanno superato i **21 miliardi di euro**, con un incremento del 12% sul 2011. Ulteriori margini di crescita sono previsti per il 2013.

Tali numeri rappresentano sicuramente uno stimolo importante per chi vuole affacciarsi in questo settore ed è pertanto importante capire quello che bisogna fare per **avviare un'attività on-line**: iniziare un'attività di e-commerce in modo professionale e continuativo richiede, infatti, pochi ma indispensabili adempimenti burocratici.

Il primo adempimento obbligatorio, tralasciando in questa sede le formalità richieste per iniziare l'attività imprenditoriale (apertura partita Iva ed iscrizione alla Camera di commercio) e le pratiche eventualmente necessarie per la vendita di specifici prodotti (ad esempio alimentari), è rappresentato dalla presentazione della **dichiarazione di inizio attività** (ora denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività, **SCIA**) scaricabile dal sito *web* del Comune di residenza del prestatore persona fisica o nel quale ha **sede** la società prestatrice (è importante sottolineare che la sede del prestatore di servizi, quindi, prescinde dall'ubicazione del server o del sito web).

A differenza del passato, ove bisognava attendere 30 giorni, adesso vige il **silenzio-assenso** e, pertanto, si può iniziare subito l'attività e l'amministrazione ha tempo 60 giorni per accertare l'eventuale carenza di requisiti e presupposti richiesti per l'inizio dell'attività stessa. Nel corso di tale termine l'amministrazione può emanare provvedimenti di divieto della prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ferma restando la possibilità del richiedente di **conformare l'attività** ai requisiti normativi entro il termine a tal fine fissato dalla stessa amministrazione.

La **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** deve contenere una serie d'informazioni tra le quali sono da segnalare:

- i requisiti di onorabilità e capacità, in particolar modo l'assenza di fallimenti e di condanne penali;
- il settore merceologico;
- un dominio web.

L'impresa che intende svolgere attività di commercio elettronico di beni fisici deve, oltre a presentare la già citata SCIA al Comune di competenza, **indicare il proprio numero di partita Iva nella home page del sito web** (art. 35, c.1 del Dpr 633/1972).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Sul punto si segnala che, come indicato nella [risoluzione 60/E dell'Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006](#), tale obbligo è previsto anche nel caso in cui il sito web sia utilizzato solo per scopi meramente propagandistici e pubblicitari dell'attività economica esercitata senza il compimento di attività di commercio elettronico.

Ulteriore obbligo è quello di comunicare all'Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione di inizio attività o in sede di variazione dati (modello AA7/10 o modello AA9/11, rispettivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche e per le imprese individuali – Quadro B), l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'**Internet service provider** (art. 35, c. 2, lett. e) del Dpr 633/1972), indicando altresì (Quadro I) l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l'attività di commercio elettronico (già indicato nel Quadro B).

Infine è opportuno segnalare che, qualora l'operatore italiano intenda vendere a distanza in **ambito comunitario**, sussiste l'obbligo d'iscrizione alla banca dati **VIES** (VAT Information Exchange System). A tal fine, in sede di dichiarazione inizio attività, occorre compilare il Quadro I – casella “Operazioni intracomunitarie” (contenuto nei modelli dell'Agenzia delle Entrate sopraindicati).

L'obbligo d'iscrizione al VIES non deve essere ottemperato solo dalle imprese neo costituite; infatti, nel caso in cui un'impresa già operante sul mercato interno italiano o che esporta verso Paesi extra-UE, intenda iniziare ad effettuare operazioni intracomunitarie, deve verificare che il **proprio numero identificativo Iva risulti iscritto nell'archivio VIES**, accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate: nel caso in cui l'operatore italiano non risulti ancora incluso nell'archivio VIES o sia stato dal medesimo depennato, deve manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante **apposita istanza** (il cui schema è riportato nell'allegato I, circolare 39/E, 1° agosto 2011, Agenzia delle Entrate), da presentare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi ai volumi presunti degli acquisti di beni e servizi e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi resi. Pertanto, a tale scopo non devono essere utilizzati i predetti modelli dell'Agenzia delle Entrate.

[Iva](#)

[E-commerce: la corretta applicazione dell'IVA nelle vendite on line](#)

Dopo aver chiarito ciò che bisogna fare per avviare un'attività di *e-commerce* (**[“E-commerce: cosa fare per poter vendere on-line”](#)**) – analizziamo le problematiche operative che riguardano il cuore dell'attività, ovvero le **compravendite on-line**.

Sul punto bisogna innanzitutto osservare come il legislatore abbia definito due tipologie di commercio elettronico: **diretto** e **indiretto**.

1. **Commercio elettronico indiretto:** si ha quando la transazione avviene per via telematica, ma la consegna del bene si effettua in modo tradizionale: è l'esempio tipico dell'azienda che vende i suoi prodotti tramite il proprio sito internet oppure dei venditori professionali sui siti di aste *on line*;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA “CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

2. **Commercio elettronico diretto:** si ha quando la transazione e il pagamento avvengono interamente per via telematica. Sul punto il Consiglio Europeo ha, con Regolamento, elencato i servizi che rientrano nella nozione di *e-commerce* e quelli che invece ne sono esclusi (art. 7 Reg. UE 282/2011).

Sono considerati servizi forniti tramite mezzi elettronici:

- la fornitura di prodotti digitali (accesso e / o scaricamento di software, modifiche e aggiornamenti, nonché di musica, film e giochi);
- i servizi relativi a siti o pagine web, finalizzate a veicolare e supportare l'utente nella navigazione;
- i servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
- la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato *on line*, nel quale i meccanismi di domanda e offerta sono svolti in modo automatizzato via computer e le parti sono avvertite dell'avvenuta vendita tramite posta elettronica automaticamente generata da un computer;
- i servizi relativi ad attività interattive, oltre il semplice accesso a internet (le cd. offerte forfettarie di servizi internet).

Come vedremo nel prosieguo, la distinzione fra commercio indiretto o diretto, unitamente alle caratteristiche dei soggetti coinvolti nella transazione commerciale (soggetti IVA o consumatori privati), assume una fondamentale importanza ai fini dell'individuazione della corretta disciplina applicabile alle diverse fattispecie ai fini **IVA**.

La disciplina prevista nell'ambito del **commercio elettronico indiretto** non presenta particolari problematiche: in questo caso, infatti, bisogna considerare *internet* come un qualsiasi altro canale distributivo dove il cliente può ordinare un determinato bene ad un suo fornitore.

Si tratta pertanto di una normale cessione di beni così come stabilito dalla stessa Agenzia delle entrate nella [risoluzione n. 133/E del 2004](#) in cui Internet viene definito “*un canale alternativo di offerta*”. Pertanto, nel caso di vendite che avvengono “Italia su Italia” si applicano le disposizioni previste dall'**art. 2 del DPR 633/72** che disciplinano le “**cessioni di beni**”.

Coerentemente, se tali operazioni sono effettuate nei confronti di **soggetti passivi UE**, si realizzeranno delle cessioni il cui regime è espressamente disciplinato dalla normativa sulle cessioni comunitarie, (articoli 40, comma 4, lett. b per gli acquisti comunitari; art. 41, comma 1, lettera b per le cessioni comunitarie, del D.L. n. 331 del 1993); se effettuate nei confronti di **soggetti passivi extra UE** si realizzeranno importazioni/esportazioni extracomunitarie (artt. 67 e ss. del DPR n. 633/72 per le importazioni; art. 8 del DPR n. 633/72 per le esportazioni).

Qualora tali cessioni siano effettuate nei confronti di **soggetti intracomunitari privati** o che beneficiano del regime derogatorio, sono applicabili le disposizioni previste per le **vendite a distanza**: se il cedente residente, sia nell'anno precedente che in quello in corso, ha effettuato in

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

uno Stato membro vendite a distanza di ammontare inferiore a **100.000 euro** (o al minor limite stabilito nell'ambito della disciplina interna di ciascun Stato membro), le cessioni sono imponibili in Italia. Nel caso l'ammontare delle vendite nell'altro Stato membro sia invece superiore alla soglia in questione, il soggetto italiano dovrà nominare un **rappresentante fiscale** nello Stato estero ovvero **identificarsi direttamente** nell'altro Stato ai fini dell'assolvimento dell'IVA.

Diverso è il quadro nel caso di **commercio elettronico diretto**, in relazione al quale, invece, le operazioni rappresentano **sempre**, ai fini dell'IVA, **prestazioni di servizi**.

I **criteri di territorialità** previsti per questa tipologia di prestazioni sono stati riformati dal D.Lgs. 18/2010, in vigore dal 1° gennaio 2010, in recepimento della Dir. 2008/8/CE. È stata fissata una regola generale, nell'ambito della quale operano due criteri differenti a seconda dello status del soggetto committente:

- se il committente è soggetto passivo d'imposta, si dà rilevanza alla **sede del committente**: è il caso delle cd. prestazioni **business-to-business**.
- se il committente non è invece soggetto passivo d'imposta, rileva **la sede del prestatore**: si tratta delle cd. prestazioni **business-to-consumer**.

Si propone di seguito una breve serie di casi operativi al fine di meglio chiarire quanto fin qui esposto:

CASO 1: Prestatore con sede in Italia e committente privato con sede in un Paese UE

- Regime Iva: Iva in Italia
- Modalità contabili: Fattura del prestatore con Iva in Italia

CASO 2: Prestatore con sede in Italia e committente privato con sede in un Paese extraUE

- Regime Iva: Iva del Paese extra-UE
- Modalità contabili: Verifica nel Paese extra-UE degli adempimenti fiscali

CASO 3: Prestatore con sede in Italia e committente soggetto Iva con sede in un Paese UE diverso dall'Italia

- Regime Iva: Iva del Paese UE dove ha sede il committente
- Modalità contabili: *Reverse charge* (da parte del committente UE), Obbligo di comunicazione Intrastat servizi

CASO 4: Prestatore con sede in Italia e committente soggetto Iva stabilito in un Paese extra UE

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

- Regime Iva: Iva del Paese extra UE
- Modalità contabili: Autofattura da parte del soggetto extra UE (se tale previsione è prevista dalla normativa del Paese extra UE)

CASO 5: Prestatore con sede in un Paese UE diverso dall'Italia e committente soggetto Iva con sede in Italia

- Regime Iva: Iva in Italia
- Modalità contabili: Reverse charge (da parte del committente italiano), Obbligo di comunicazione Intrastat servizi

CASO 6: Prestatore con sede in un Paese UE diverso dall'Italia e committente privato con sede in Italia

- Regime Iva: Iva del Paese UE ove è stabilito il prestatore
- Modalità contabili: Fattura del prestatore con Iva del Paese UE ove è stabilito il prestatore

CASO 7: Prestatore con sede in un Paese extra UE e committente privato con sede in Italia

- Regime Iva: Iva in Italia
- Modalità contabili: Fattura con Iva in Italia

CASO 8: Prestatore con sede in un Paese extra UE e committente soggetto Iva con sede in Italia

- Regime Iva: Iva in Italia
- Modalità contabili: Autofattura da parte del soggetto italiano
-
-

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it